



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Publicazione Nr: 1436/2024
In Pubblicazione: dal 14/03/2024 al 28/03/2024
Repertorio Generale: 58/2024 del 14/03/2024
Data Approvazione: 14/03/2024
Protocollo: 46411/2024
Titolario/Anno/Fascicolo: 14.8/2024/3
Proponente: CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO FESTA
Materia: AMBIENTE
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TRIENNALE DI
CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA
(MYOCASTOR COYPUS) DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
PER IL TRIENNIO 2024/2026, AI SENSI DELLA L.R. 20/2002 E
SMI

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *1773_12563^DecretoFirmato.pdf*

3b15f650d8459769efbc3633d96f3e8ed4c7009aad1eee6f441d2ee899a17dc9



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 14.8/2024/3

Oggetto: Approvazione del Documento Triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) di Città Metropolitana di Milano per il triennio 2024/2026, ai sensi della L.R. 20/2002 e smi

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
------------	------------------------



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 14.8\2024\3

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Oggetto: Approvazione del "Documento triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) di Città Metropolitana di Milano per il triennio 2024/2026, ai sensi della L.R. 20/2002 e s.m.i."

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTO il Decreto n. 148 del 13/06/2023, atti n. 91650/1.9/2023/1 con il quale è stata conferita al Consigliere Paolo Festa la delega alla materia "Ambiente";

PREMESSO che:

- Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ha recato disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, di cui la nutria fa parte, che prevedono l'attuazione di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni;
- l'articolo 7 comma 5 del collegato ambientale alla legge di stabilità del dicembre 2015 (Legge n.221 del 28 dicembre 2015), ha apportato alcune modifiche alla Legge 157/1992, in particolare dispone che la nutria non rientra più tra le specie di fauna selvatica pertanto gli interventi di contenimento devono riferirsi all'articolo 19 della medesima Legge 157/1992;
- la legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2002, "Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)" e successive modifiche ed integrazioni, ha come obiettivo il contenimento e l'eradicazione dal territorio lombardo della specie alloctona della nutria;
- la nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i pericoli connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade;
- l'importante presenza della nutria, che ad oggi è capillarmente diffusa sul territorio regionale e metropolitano, sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 32 del 04/12/2014 inerente il "Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) ed in particolare l'art. 1 che dispone: "La Regione tutela le produzioni agricole zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1698 del 28 Dicembre 2023 (LR 20-12-2002. Piano Regionale Triennale 2024-2026) di Eradicazione, controllo e contenimento della nutria”;

CONSIDERATO che il sopracitato “Piano Regionale Triennale 2024/2026 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria” demanda alle Province lombarde e Città metropolitana di Milano il compito di predisporre e attuare, in collaborazione con i Comuni “piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria”, in conformità alle linee di indirizzo previste dal Piano medesimo;

DATO ATTO che Città Metropolitana di Milano, al pari delle altre Province, elabora un documento con validità triennale, attraverso il quale vengono descritte le modalità di intervento finalizzate al contenimento e all’eradicazione della specie dal territorio metropolitano e che il Documento metropolitano triennale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) di Città metropolitana di Milano, approvato con Decreto sindacale R.G. 145/2023, Prot. 87833 del 07/06/2023, non è più attuale a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Regionale di cui alla D.G.R. n. XII/1698 sopracitata;

CONSIDERATO che i risultati degli interventi svolti ai sensi del suindicato Documento non sono stati in alcun modo risolutivi sul fronte dell’eradicazione, si rende urgente predisporre un nuovo Documento Triennale per gli anni 2024-2026 di Eradicazione, Controllo e Contenimento della Nutria della Città metropolitana di Milano, anche al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni regionali, con particolare riferimento alla individuazione dei soggetti attuatori, nonché agli aspetti relativi alle modalità di svolgimento delle attività;

RICHIAMATA l’evoluzione giurisprudenziale in merito all’individuazione dei soggetti deputati ai piani di contenimento delle specie invasive, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n.21 del 17/02/2021;

RITENUTO necessario, pertanto, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, in osservanza di quanto prescritto nelle norme regionali oltre che nel suindicato Piano regionale, approvare il Documento di Contenimento ed Eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) di Città metropolitana di Milano per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di Previsione), di gestione (PEG e PIAO);

VISTO il documento triennale di contenimento ed eradicazione della specie nutria allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A);

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

- 1) di approvare l’allegato A, “Documento triennale di contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) di Città Metropolitana di Milano per il triennio 2024/2026”, ai sensi della L.R. 20/2002 e s.m.i.”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di demandare alla Direttrice competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e smi;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile. Le attività previste nel documento allegato saranno rendicontate a Regione Lombardia, la quale sulla base di eventuali risorse disponibili, potrà prevedere eventuali finanziamenti per i quali verranno adottati i provvedimenti del caso;
- 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall'art. 5 della tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

- (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

LA DIRETTRICE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Area ambiente
e tutela
del territorio

Settore
rifiuti e bonifiche

Polizia metropolitana
Nucleo Ittico Venatorio

Telefono 02 7740 5808
nucleo_ittico_venatorio@cittametropolitana.milano.it
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Città Metropolitana di Milano

DOCUMENTO TRIENNALE (2024 – 2026) DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA SPECIE “NUTRIA” (*Myocastor coypus*)

INDICE

Premessa

Quadro normativo

Articolazione del Documento

Modalità e Tempistiche di attuazione

1. Soggetti pubblici e privati e relative funzioni
2. Procedure autorizzative e corsi di formazione
3. Prelievo della nutria
4. Suddivisione del coordinamento operativo e funzioni di dettaglio della competenza metropolitana e comunale
5. Stoccaggio e metodologie di smaltimento delle carcasse
6. Trasmissione dati delle attività di prelievo e di monitoraggio della consistenza della popolazione

Premessa

La nutria *Myocastor coypus* (MOLINA, 1782) è un roditore di medie dimensioni semi-acquatico che vive lungo fiumi, laghi, e paludi, originario del Sud America, importato in Europa agli inizi dello scorso secolo e impiegato in Italia fino agli anni '80 per la produzione di pellicce. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente a questa specie viene attribuito un aspetto rat-like, ma in realtà, fatta eccezione per la coda conica, assomiglia ad un castoro.

La nutria ha dato corso ad una significativa colonizzazione del territorio Metropolitano, sia per il favorevole contesto ambientale, caratterizzato da un esteso reticolo idraulico, sia per l'assenza di nemici naturali in grado di contenerne la prolifica espansione.

Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d'acqua dolce come corridoi di diffusione. Si muovono altresì sul terreno frequentando in particolare le aree limitrofe a corsi d'acqua o acque stagnanti.

Possono riprodursi durante tutto l'anno. L'età del primo parto è tra il 3°-8° mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50-60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno.

La rapidità riproduttiva, unita al limitato numero di competitori/predatori naturali nei territori d'introduzione, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione.

La nutria è considerata una specie invasiva e i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti.

Inoltre un aspetto comportamentale che suscita preoccupazione è dovuto all'escavazione di cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, ma sufficienti per indebolire e danneggiare, con rischio di collassamento degli argini dei corsi d'acqua e delle strade sovrastanti.

In definitiva, la nutria causa danni rilevanti all'economia agricola per i prodotti che asporta, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, per l'asportazione della vegetazione acquatica naturale e il danneggiamento di fauna

nidificante sulle rive, e per il fatto di essere specie non evolutasi all'interno degli equilibri naturali locali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade.

I dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2013 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa 2.271.000 (dato delle province) a circa 708.021 (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha.

L'importante presenza della nutria, che ad oggi è capillarmente diffusa sul territorio regionale e metropolitano, sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni, anche di carattere sanitario, contribuiscono a definire il quadro che allarma Comuni, Città metropolitana, aziende agricole e cittadini.

Regione Lombardia, già con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 si è posta l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie in quanto alloctona e invasiva, inserita dal Regolamento UE 1143/2014 nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Con D.G.R. XII/1698 del 28 Dicembre 2023 (*LR 20-12-2002. Piano Regionale Triennale 2024-2026*) Regione Lombardia ha adottato il Piano Regionale di Eradicazione, controllo e contenimento della nutria, e con Legge Regionale 16 febbraio 2022 n. 01 ha apportato "Modifiche alla legge Regionale 7 ottobre 2002, n. 20 «Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)» contenente specifiche disposizioni e prescrizioni, sostanzialmente riportate nel presente Piano.

In particolare, nelle aree pianiziali e collinari a presenza diffusa della specie, è previsto che i piani provinciali devono essere indirizzati soprattutto al contenimento degli impatti negativi, in particolare su colture di pregio e ambienti naturali. In queste aree la gestione dovrebbe prevedere attività di controllo finalizzate negli anni ad avere localmente una densità prossima a zero animali. Il presente Piano recepisce integralmente le modifiche introdotte.

Città metropolitana ha adottato un primo documento biennale contenente indicazioni di contenimento del miocastoride, attivo dal 2020 al 2022, prorogato fino a giugno 2023 e successivamente, con Decreto 145/2023 del 07/06/2023, ha approvato il "Documento Triennale per il triennio 2023-2025, ai sensi della L.R. 20/2022 e smi".

L'intervenuta scadenza del Piano Regionale e il fatto che i risultati degli interventi svolti ai sensi del suindicato piano non sono stati in alcun modo risolutivi sul fronte dell'eradicazione, rendono necessario e urgente predisporre il presente Documento Triennale 2024-2026 di Eradicazione, Controllo e Contenimento della Nutria della Città metropolitana di Milano, anche al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni regionali, con particolare

riferimento ai criteri di riparto territoriale delle risorse, nonché agli aspetti relativi alle modalità di svolgimento delle attività.

Il numero di agenti ittico-venatori della Città metropolitana ha consentito di effettuare un numero di interventi non sufficienti a coprire l'enorme richiesta del territorio. In assenza di un incremento delle unità di personale non si potrà pensare di implementare nel triennio 2024/2026 gli interventi operati direttamente dagli agenti.

L'obiettivo per il prossimo triennio è quindi rappresentato da un controllo numerico quanto più consistente possibile, in funzione dello sforzo operativo attuabile nel rispetto della normativa vigente. Si prevede di realizzare il controllo per una durata di tre anni, con le modalità descritte nei capitoli dedicati, al fine di ridurre i potenziali riproduttivi della specie.

Quadro normativo

Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116 sono stati modificati, tra gli altri, alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le innovazioni più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare:

- l'art. 2, comma 2 che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che hanno tale status giuridico sin dal 1992);
- il comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni.

Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della L.R. 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) al quadro giuridico nazionale.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31/10/2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, prevedendo altresì che gli interventi finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti, vengano realizzati dalle regioni secondo i modi e le procedure disposte dall'art. 19 della legge n. 157/92.

Va altresì evidenziato come Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ritiene che, nel caso di specie alloctone invasive per le quali è prevista l'eradicazione, venga meno la necessità del ricorso prioritario ai metodi ecologici (incruenti)

di cui al comma 2, art. 19 della L. n. 157/92, risultando questi del tutto inadeguati al raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Su questo tema il presente Piano, analogamente a quello regionale, intende uniformarsi.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ha recato disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Sono stati di fatto introdotti specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, di cui la nutria fa parte, che prevedono l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni.

A livello nazionale il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" recepisce il citato Regolamento.

La nutria è stata inclusa nell'elenco delle 'specie esotiche invasive di rilevanza unionale entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

Richiamate altresì le succitate normative e disposizioni introdotte da Regione Lombardia, l'adozione da parte delle Province lombarde di piani, volti al contenimento ed alla eradicazione della nutria, interviene nel quadro di una cornice normativa stringente che tiene conto delle seguenti disposizioni giuridiche, regolamentari, ovvero linee d'indirizzo:

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*"
- Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*"
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "*Contenimento della nutria (Myocastor coypus)*"
- Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 "*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34*"

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 6 novembre 2007, n. 258)*
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n. 6344 *"Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013"*
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*
- Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))"*
- D.G.R. n. 2935/2014 recante *"Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018"* e smi
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
- Legge n. 394/1991 *"Legge Quadro sulle Aree Protette"* e in particolare l'art. 11, comma 4 per i Parchi Nazionali e l'art. 22, comma 6 per i Parchi e Riserve Regionali i quali prevedono che i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 116, e in particolare con l'art. 11, comma 12 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono

- escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2
- Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge del 09/10/2023 n. 136 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (Art. 11-ter modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
 - Decreto del Dirigente della DG Welfare Veterinaria n. 10694 del 02.12.2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle province
 - Decreto Legislativo 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*
 - Parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. R.L. n. 220877, in merito alle modalità di gestione della nutria
 - Decreto Legislativo 5 dicembre 2017, n. 230 *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”*
 - D.G.R. XII/1698 del 28 Dicembre 2023 (LR 20-12-2002. Piano Regionale Triennale 2024-2026) di Eradicazione, controllo e contenimento della nutria)”
 - Legge Regionale 16 febbraio 2022 n. 01 *“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 «Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)»*

Articolazione del Documento

Stante la situazione di grave infestazione del territorio da parte della nutria e tenuto in considerazione il quadro normativo anzi rappresentato, il presente Documento, in applicazione e completa attuazione del Piano regionale, nella prospettiva di promuovere il contenimento del roditore e di dare avvio ad un percorso volto a permetterne l’eradicazione, disciplina i compiti a cui dovranno attendere i diversi soggetti pubblici e privati operanti in ambito locale che istituzionalmente, ovvero volontariamente, saranno coinvolti nel programma d’intervento ed altresì definisce le modalità esecutive per dare corso alle azioni di contrasto.

Nello specifico regola le seguenti materie:

1. Soggetti pubblici e privati e relative funzioni;
2. Procedure autorizzatorie e corsi di formazione;
3. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato;
4. Suddivisione del coordinamento operativo;
5. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse;
6. Monitoraggio sanitario;
7. Trasmissione dati.

MODALITA' E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il presente Documento ha durata triennale (2024-2026), ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione; sarà trasmesso alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia che, entro 30 giorni dalla ricezione, verificherà la conformità al Piano Regionale.

1. SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E RELATIVE FUNZIONI

1.1. Funzioni e ruoli della Regione

La Regione, con il supporto tecnico del gruppo di lavoro interdirezionale e avvalendosi delle competenze scientifiche dell'IZSLER e del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia, svolge le seguenti attività:

- predispone il Piano triennale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria;
- trasmette il Piano regionale ad ISPRA per il relativo parere;
- esprime parere di conformità dei Piani delle Province e della Città metropolitana di Milano di contenimento ed eradicazione della nutria rispetto al Piano regionale, anche al fine del finanziamento;
- concorre alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione dei "Piani locali" attraverso l'approvazione di un "piano di riparto" tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti degli stanziamenti appostati annualmente dal bilancio regionale;
- raccoglie periodicamente, con frequenza almeno annuale, gli esiti dell'attività svolta;

- sovrintende e coordina la raccolta dei dati inerenti alle attività di controllo numerico (valori minimi di rendicontazione presenti nell'Allegato 1) della D.G.R. 1698 del 28/12/2023 e di monitoraggio delle presenze.

1.2 Funzioni e ruoli della Città metropolitana di Milano

La Città metropolitana di Milano svolge le seguenti attività:

- predispone i piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria e li trasmette alla competente Direzione generale della Regione, per l'espressione del parere di conformità, anche al fine del finanziamento;
- approva i piani di cui sopra attuando gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Piano triennale regionale, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali;
- sviluppa e attua, anche in forma associata e in collaborazione con le amministrazioni comunali, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari);
- d'intesa con i Comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizza centri di raccolta anche attraverso punti di stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
- assicura lo smaltimento delle carcasse in base alle risorse economiche disponibili;
- d'intesa con i Comuni organizza incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo;
- istituisce il Tavolo metropolitano di coordinamento, con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione; il tavolo provinciale può operare anche al fine della condivisione delle iniziative e al coordinamento delle attività operative da svolgersi sul territorio;

- organizza ed effettua attività formative del personale e rilascia la successiva abilitazione al prelievo secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale Triennale 2024-2026 di Regione Lombardia;
- autorizza, secondo le procedure di cui alle Linee Guida Regionali, al prelievo diretto degli animali i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della LR 7 ottobre 2002, n. 20;
- nei limiti delle risorse disponibili, effettua il monitoraggio a campione della consistenza delle popolazioni di nutria presenti sul territorio, finalizzato alla stima delle consistenze o dell'abbondanza secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia;
- per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attiene alle indicazioni di cui alle Linee Guida Regionali e ad eventuali altre disposizioni emanante dalle competenti Autorità Sanitarie;
- entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia una relazione circa l'attività svolta nell'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva dell'attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

1.3 Funzioni e ruoli dei Comuni

Ai Comuni, d'intesa con la Città metropolitana, compete la gestione, sui rispettivi territori, delle problematiche relative alla presenza delle nutrie, secondo le indicazioni contenute nei Piani nazionale, regionale e metropolitano.

In particolare, i Comuni:

- cooperano, anche in forma associata, con Città metropolitana ai fini dell'attuazione dei piani triennali di eradicazione della nutria secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale;
- per il successivo smaltimento, identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le indicazioni e modalità del Piano Regionale e del Piano metropolitano;
- autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui al presente Piano Regionale e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;

- sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con Città metropolitana, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari; utilizzo delle centrali operative delle polizie locali);
- possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di contenimento ed eradicazione.

1.4 Funzioni e ruoli degli Enti Gestori di Aree Protette

Gli Enti Gestori di aree protette collaborano con le istituzioni di cui ai punti precedenti alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, in particolare al monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio.

Gli enti gestori delle riserve naturali regionali, dei parchi naturali, dei parchi regionali e dei siti Rete Natura 2000 assicurano che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa.

In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dagli Enti preposti ed autorizzati dall'Ente Gestore.

Per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui al presente Piano Regionale e ad eventuali altre disposizioni emanate dalla Regione;

Entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla competente Direzione generale della Regione una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui al Piano Regionale.

1.5 Altri soggetti

Ai consorzi irrigui e di bonifica, alle associazioni agricole operanti sul territorio è dato titolo di collaborare con la Città metropolitana e i Comuni (di cui deve essere data comunicazione a CM) alle attività di contenimento, eradicazione e monitoraggio delle popolazioni di nutria.

1.6. Soggetti attuatori

Si richiama l'evoluzione giurisprudenziale in merito all'individuazione dei soggetti deputati ai piani di contenimento delle specie invasive.

In particolare con la sentenza n.21 del 17/02/2021 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (*Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*), promosso dal TAR Toscana, la Corte costituzionale afferma che l'orientamento giurisprudenziale sino ad ora espresso deve essere parzialmente riconsiderato alla luce di alcune condizioni specifiche di ordine sia normativo sia fattuale, nel frattempo sensibilmente mutate; in particolare:

*“occorre innanzitutto rilevare che negli ultimi anni l'ente Provincia, alle cui guardie venatorie, come si è visto, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 affida in via principale il compito dell'attuazione dei piani di abbattimento, è stato oggetto di un complesso e travagliato processo di riforma che ha condotto, in ogni caso, all'indubbio esito di un ridimensionamento delle rispettive funzioni e, conseguentemente, anche del relativo personale”...”va evidenziato l'aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica””Tale fenomeno trova le sue cause non solo nella descritta riduzione del personale provinciale in concreto destinato al controllo numerico della fauna selvatica, ma anche in altri processi recenti e complessi, tra cui la riduzione delle aree agricole, il correlato spopolamento delle aree collinari e montane, il progressivo aumento delle superfici boscate, la diminuzione del numero di cacciatori. La combinazione delle suddette condizioni determina rilevanti criticità a danno degli **ecosistemi**”.....”*

Quando si riferisce alle ulteriori figure “«guardie venatorie volontarie» e «guardie ambientali volontarie» (entrambe figure che individuano soggetti privati muniti anche della qualifica di guardia giurata), nonché..... guardie giurate, «purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento»” esprime la considerazione che “Si tratta quindi di soggetti ulteriori, rispetto a quelli elencati dalla norma statale, ma che non sono identificabili in meri cacciatori: presentano, infatti, elementi di qualificazione pubblicistica, essendo, in forme diverse, ricompresi tra le persone già abilitate, peraltro in seguito a una specifica formazione, allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, e ciò in forza di quanto stabilisce l'art. 27, comma 6, della stessa legge n. 157 del 1992, che prevede, per queste figure, «corsi di preparazione e di aggiornamento [...] sulla **tutela dell'ambiente** e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole»”.

“Lo stesso ISPRA, e già prima l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), hanno realisticamente riconosciuto che «[molto spesso la disponibilità di personale d'istituto [ossia le guardie provinciali e gli altri soggetti pubblici di cui all'art. 19, comma 2, della legge statale] non è sufficiente per la realizzazione dei piani di controllo», rilevando altresì che «una intensa e diffusa attività di controllo necessita un impegno in termini di personale al quale difficilmente si riesce a far fronte con l'intervento delle sole figure istituzionali».

Si fa presente che ai sensi del presente documento l'autorizzazione dei piani di abbattimento e la verifica dell'attuazione dei medesimi restano *“attività di competenza dell'amministrazione pubblica, al cui personale rimane inoltre assegnato il coordinamento della fase esecutiva. Dall'altro, essa è funzionale all'effettivo conseguimento anche delle stesse, prevalenti, finalità di tutela ambientale - che altrimenti rischierebbero di rimanere inattuate a causa di un'inadeguata disponibilità di personale qualificato - in ragione delle quali la norma statale prevede il controllo faunistico”*.

La scelta di CMMI è coerentemente quella di rendere attuabile *“un intervento rivolto a incrementare lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale”*.

Pertanto, come disposto dalla normativa vigente in materia di “Protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e dalle “Linee guida per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia”, il controllo numerico delle nutrie è attuato da:

- Polizia di Città metropolitana;
- Polizie Locali;
- Agenti venatori volontari di CM, con decreto di nomina a guardia giurata in corso di validità (che abbiano frequentato il corso di abilitazione al controllo della specie nutria);
- Guardie dipendenti dalle Aziende Faunistico-Venatorie (che abbiano frequentato il corso di abilitazione al controllo della specie nutria);
- Operatori abilitati e autorizzati: possono svolgere attività di abbattimento, cattura e soppressione della specie “nutria” solo se autorizzati dalla Città metropolitana, e/o dai Comuni territorialmente competenti, operando nella stretta osservanza del presente Piano di contenimento. L'autorizzazione è relativa al solo territorio provinciale e/o comunale di competenza, nelle A.F.V. / A.A.T.V. / Zone di addestramento cani / Oasi di protezione / nelle Zone di ripopolamento e cattura / nelle zone di Rete Natura 2000 / ZPS ed eventualmente a più territori nel caso di accordi interprovinciali ed intercomunali.
- I soggetti comunque individuati dal presente Piano.

2. PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CORSI DI FORMAZIONE

2.1 Corsi di Abilitazione

La partecipazione ad un corso di abilitazione, anche in modalità da remoto comprensivi di prova finale con esito favorevole necessariamente in presenza, viene certificata da un apposito attestato e costituisce condizione necessaria per ottenere il rilascio, da parte della Città

metropolitana, dell'autorizzazione a esercitare l'attività di contenimento della nutria in ambito Metropolitano, come *“Operatore abilitato al controllo della nutria”*.

I titoli abilitativi rilasciati fino all'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 “Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)”" si intendono pienamente vigenti.

I corsi di abilitazione, svolti da docenti qualificati, interni ed esterni all'Amministrazione provinciale, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i.

Gli operatori del corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Milano sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nel presente Piano.

Le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo di comprovare alla Città metropolitana l'abilitazione all'espletamento di detta attività. Tali ditte dovranno effettuare le operazioni di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida Regionali e dal presente Piano.

Possono essere autorizzati all'abbattimento diretto degli animali:

la polizia locale municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari, i conduttori ed i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 da loro incaricati, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso.

Città metropolitana adotta opportune procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi che utilizzano la modalità del trappolaggio.

Per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti al contenimento ed eradicazione della nutria è necessario partecipare a specifico corso di formazione e sostenere una prova d'esame finale che preveda le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari della nutria;

- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio della nutria;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;

2.2 Elenco o registro degli operatori

A livello metropolitano è costituito l'elenco (o registro) degli operatori abilitati. Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un tesserino o un altro documento abilitativo riportante gli elementi per la sua identificazione.

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dai Piani regionale/metropolitano può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'elenco (o registro), oltre ad eventuali provvedimenti amministrativi e/o penali.

2.3 Figura dell'operatore abilitato

L'abilitazione rilasciata ai sensi del presente Piano è valida, senza necessità di riconoscimento di equipollenza, su tutto il territorio Regionale.

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);

L'attività di controllo, essendo diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore abilitato senza alcun onere a suo carico. L'attività di controllo della nutria, indipendentemente da chi la esercita, è un pubblico servizio e non è attività venatoria.

Per l'utilizzo della carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J da parte di Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo "A" è necessario prevedere la frequentazione obbligatoria di uno specifico percorso formativo che preveda un programma di lezioni teoriche comprensivo della trattazione di aspetti di balistica e di sicurezza del tiro, oltre che il superamento di un esame finale orale e di una prova di tiro su poligono a 50 metri.

È necessario quindi prevedere:

- corsi integrativi per gli operatori di tipo A della durata minima di 2h (massima 3h) sugli argomenti indicati da ISPRA (aspetti di balistica e sicurezza del tiro);
- prova di esame orale sulle tematiche trattate nel corso integrativo;
- prova di tiro: maneggio dell'arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 50 m, con carabina con cannocchiale montato.

Il candidato sarà considerato idoneo e sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione quale operatore tipo A abilitato all'utilizzo del metodo di cui all'oggetto se avrà assistito al 100% delle lezioni frontali, superato positivamente il colloquio orale e centrato la sagoma (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri su 5 posta a 50m. L'abilitazione è valida su tutto il territorio regionale.

Gli operatori, in base alle indicazioni della Città metropolitana di Milano possono operare singolarmente od organizzati in "squadre". Per ciascuna squadra, da parte della Città metropolitana di Milano, deve essere formalmente individuato un responsabile, cd "caposquadra".

Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle Linee Guida regionali e dei Piani Locali; inoltre è responsabile della raccolta dei dati.

Gli operatori sono tenuti a raccogliere i dati di abbattimento non appena ultimato ciascun intervento, con le modalità previste.

2.4 Requisiti

I requisiti previsti per essere autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- essere in possesso della abilitazione (vere partecipato ad un corso di formazione organizzato da Città metropolitana di Milano per Operatori A e/o B);
- Per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia, dei luoghi e degli orari consentiti per l'attività venatoria.

Il personale già autorizzato dalle province/Città metropolitana alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni così come i Comuni all'interno delle aree urbane, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo anche provviste di esca alimentare avendo cura di garantire il controllo quotidiano delle gabbie e di provvedere all'immediata liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio eventualmente catturati.

Inoltre, le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dal Piano regionale e metropolitano. In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi agli Enti e di aderire alla attività di formazione promossa dagli stessi Enti predisposti a tale attività.

L'operatore abilitato e autorizzato al controllo della nutria, anche se munito di licenza di porto di fucile per uso caccia, svolge un'attività di pubblico servizio e non pratica l'esercizio venatorio.

3 - PRELIEVO DELLA NUTRIA

3.1 Metodi e Luoghi Consentiti, Personale Autorizzato

L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 7 ottobre 2002, N. 20, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i mezzi consentiti tra cui prioritariamente i seguenti:

- a. Trappole a vivo anche dotate di esca alimentare per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b. Fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A e per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale e Metropolitana, come di seguito specificato, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c. Armi (pistola e carabina) ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d. Carabina a canna rigata di piccolo calibro, dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e Metropolitana e per le Guardie venatorie volontarie

- selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale.
- e. Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatorie Volontarie delle Province e figure incaricati nominalmente, selezionate dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo "A", dopo superamento di specifico corso.

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed in particolare quelle previste dalla Legge 157/1992.

L'utilizzo delle armi da fuoco può avvenire anche di notte ed è consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna.

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

La soppressione delle nutrie catturate con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, mediante sparo o trasferimento in contenitori ermetici dove vengono esposte al biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione, assicurando che siano risparmiati dolore, angoscia e sofferenza evitabili

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti lettere da a a c. La carabina di cui alla precedente lettera d e lettera e può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore.

Indicazioni specifiche per l'attività nelle zone umide

Ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1 bis, chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

Sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. I prodotti rodenticidi presenti sul mercato non possono essere impiegati nei confronti della nutria, perché non sono registrati per tale utilizzo. Il loro uso esporrebbe le specie non bersaglio a rischi elevati di intossicazione acuta e/o cronica a seguito di eventuale ingestione resa più probabile dal fatto che non vi sono sistemi selettivi di somministrazione.

3.2 Norme comportamentali

L'operatore abilitato e autorizzato è tenuto al rigoroso rispetto di quanto segue:

- a - Le operazioni di contenimento della specie sono attuate nei limiti fissati dal presente piano di contenimento e da eventuali limiti fissati dalle autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori di quanto espressamente autorizzato;
- b - Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- c - Preventivamente ad ogni intervento informa dello stesso i proprietari/conduttori dei terreni interessati;
- d - Durante l'intervento indossa un giubbino catarifrangente ad alta visibilità;

e - Al termine di ogni attività di contenimento organizzata in squadre, l'operatore/caposquadra di tipo A deve compilare il relativo verbale di abbattimento (come da modello allegato al Piano regionale n. 3), compilare la scheda relativa agli abbattimenti settimanali effettuati rendicontando l'attività svolta, con particolare riferimento a numero di nutrie abbattute e metodo utilizzato, e trasmetterla agli Uffici di Città metropolitana, per l'aggiornamento costante degli abbattimenti. Lo stesso compete ai gestori delle gabbie-trappola.

f - Gli animali di specie diversa dalla nutria, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

4. SUDDIVISIONE DEL COORDINAMENTO OPERATIVO E FUNZIONI DI DETTAGLIO DELLA COMPETENZA METROPOLITANA E COMUNALE

4.1 Suddivisione del coordinamento operativo

Alla Città metropolitana e ai Comuni, negli ambiti di rispettiva competenza, spetta l'esercizio del coordinamento e della promozione delle funzioni e delle attività previste dal presente Piano, il sostegno dei costi di attuazione degli interventi, a valere principalmente su risorse regionali appositamente stanziare, e la verifica dell'efficacia degli interventi.

Presso le aree caratterizzate da particolari istituti di tutela territoriale (come le aree protette e le aziende faunistiche) per le quali è individuabile una precisa responsabilità gestionale, l'attività di coordinamento e di promozione degli interventi deve intervenire in un quadro di raccordo tra Città metropolitana e i gestori.

4.2 Quantitativi annui massimi ammessi al prelievo

Considerato lo status di specie alloctona indesiderata proprio della nutria, non si prevedono limitazioni numeriche al piano di controllo.

5. STOCCAGGIO E METODOLOGIE DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158.

Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di dieci capi per

ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento, con le modalità previste dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3. Il sotterramento avviene in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e ha ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 142/2011.

Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 142/2011.

Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con Città metropolitana, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art. 3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

Città metropolitana di Milano, direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, garantisce, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato di cui al precedente capitolo 2.4 assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;

- che il materiale venga destinato secondo l'art.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. È possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

6. TRASMISSIONE DATI DELLE ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI MONITORAGGIO DELLA CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE

6.1 Trasmissione dati

I dati riguardanti gli interventi di rimozione delle nutrie andranno trasmessi alla competente Direzione generale della Regione entro il 31 Marzo di ogni anno, attraverso una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

6.2 Monitoraggio della consistenza della popolazione

Città metropolitana, nel limite delle risorse, con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 20/2002, effettua il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul territorio e trasmette alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti comprensivi di eventuali risultati delle analisi effettuate e dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dal Programma regionale.

6.3 Collaborazioni ai fini del monitoraggio

È dato titolo alla pluralità di soggetti, soprattutto di natura associativa, che nutrono interesse nell'azione di contenimento della nutria, partecipare all'attività di monitoraggio sotto l'indirizzo ed il coordinamento della città metropolitana.

A scopo meramente esemplificativo, si indicano tra le categorie dei potenziali cooperanti nell'esercizio dell'attività di monitoraggio i seguenti soggetti:

- Associazioni agricole;
- Consorzi di bonifica;
- Associazioni ambientaliste;
- Associazioni Venatorie;
- Ambiti Territoriali di Caccia;

- Parchi Regionali.

6.4 Criteri per il finanziamento dei “piani locali”

Le risorse finanziarie annualmente messe a disposizione dalla Regione saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri:

- Il 10% della somma complessiva ripartito in parti uguali tra gli Enti;
- Il 90% della somma complessiva ripartito proporzionalmente sulla base dei dati storici dell’ultimo triennio relativi al numero di nutrie smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Città metropolitana potranno anche essere utilizzate per il cofinanziamento di attività innovative di integrazione tra attività dei volontari e professionisti. Tali attività dovranno essere trasmesse dalla Città metropolitana alla competente Direzione Generale - entro il 31 Marzo di ogni anno al fine di condividere modalità attuative e risultati ottenuti.

BUDGET ANNUALE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

I costi previsti annualmente per l’attuazione del presente piano, in particolare per il primo anno di vigenza, possono essere riassunti come di seguito meglio specificato.

A carico della Città metropolitana:

1. Raccolta/smaltimento delle carcasse, d’intesa con i Comuni;
2. Istituzione dell’Albo Provinciale degli operatori abilitati e autorizzati;
3. Formazione/aggiornamento degli operatori abilitati e autorizzati;
4. Censimento/monitoraggio annuale delle popolazioni della specie “nutria”;
5. Acquisto mezzi/strumentazioni, armi e dotazioni tecnico-logistiche.

Note finali

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono valide le indicazioni previste dal Piano Regionale Triennale nonché i precetti delle norme vigenti in materia.



VISTO DEL DIRETTORE D'AREA
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 14.8\2024\3

Oggetto della proposta di decreto: Approvazione del Documento Triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) di Città Metropolitana di Milano per il triennio 2024/2026, ai sensi della L.R. 20/2002 e smi

VISTO DEL DIRETTORE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

EMILIO DE VITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 14.8\2024\3

Oggetto della proposta di decreto:

Approvazione del Documento Triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) di Città Metropolitana di Milano per il triennio 2024/2026, ai sensi della L.R. 20/2002 e smi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE